Regolamenti dell'attività a squadre e dei relativi campionati (parte generale) Stagione Agonistica 2026/2027

CAPO I - NORME GENERALI. 3
Articolo 1. – Definizioni: indizione, organizzazione, gestione dei Campionati. 3
Articolo 2. - Principi generali dei Campionati a Squadre. 3
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI 4
Articolo 3. - Affidamento dell'organizzazione. 4
Articolo 4. - Adempimenti dei Comitati Regionali. 4
Articolo 5. - Squadre, atleti/e, loro tesseramento. 5
Articolo 6. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera. 6
Articolo 7. - Quote di iscrizione, multe, contributi e rimborsi. 7
Articolo 8. - Diritto di partecipazione ai campionati. 8
Articolo 9. - Composizione degli organici. 8
Articolo 10. - Iscrizione ai Campionati. 8
Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione ai campionati e ripescaggi. 8
Articolo 12 – Tutela del patrimonio sportivo federale. 9
Articolo 13. - Rinuncia al Campionato dopo l'iscrizione. 10
Articolo 14. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni. 10
Articolo 15. - Indicazione, omologazione ed utilizzo dei campi di gara. 11
Articolo 16. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco. 11
Articolo 17. - Giorni ed orari degli incontri. 13
CAPO III - GESTIONE DEI CAMPIONATI 13
Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni. 13
Articolo 19. - Funzioni arbitrali. 14
Articolo 20. - Spostamento del campo di gara. 15
Articolo 21. - Spostamento della data e/o dell'orario degli incontri. 16
Articolo 22. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore. 17
Articolo 23. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo. 17

Articolo 24. - Rinuncia agli incontri di campionato. 18
Articolo 25. - Organizzazione dell'incontro, allestimento e dotazione defibrillatore. 18
Articolo 26. - Formule di gioco. 20
Articolo 27. - Presentazione delle squadre in campo. 22
Articolo 28. - Presentazione di squadra incompleta. 23
Articolo 29. - Divisa Sportiva. 23
Articolo 30. - Personale tecnico e ammissione in panchina. 23
Articolo 31. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato. 24
Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell'incontro. 24
Articolo 33. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità. 25
CAPO IV - REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE DI SETTORE GIOVANILE. 26
Articolo 34. - Iscrizione e svolgimento dei campionati. 26
Articolo 35. - Presentazione della squadra in campo. 26
CAPO V - COPPE EUROPEE 26
Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee. 26
CAPO VI - RECLAMI IN SEDE DI GARA 27
Articolo 37 – Principi generali. 27

CAPO I - NORME GENERALI.

Articolo 1. – Definizioni: indizione, organizzazione, gestione dei Campionati.

1. - I "Campionati a Squadre Nazionali" **sono** indetti dal Consiglio Federale per l'attribuzione del titolo di "Campione d'Italia".

2. - I Consigli Regionali e delle Province Autonome ovvero i Delegati Regionali indicono rispettivamente "Campionati a Squadre Regionali" e "Campionati a Squadre Provinciali", per l'attribuzione dei titoli di "Campione Regionale" e di "Campione Provinciale", nelle circoscrizioni territoriali di rispettiva competenza.

3. - Possono essere indetti campionati anche con riferimento ad aree geografiche non coincidenti con la Regione o la Provincia ed in tal caso la competenza ad indirli spetta:
   a) al Consiglio Federale, se l'area individuata comprende, anche in parte, più di una regione;
   b) al Comitato Regionale, se l'area individuata comprende, anche parzialmente, più province.

4. - I campionati (e, in genere, qualunque gara) possono essere indetti:
   a) su un "unico livello", se vi sono ammesse indistintamente tutte le squadre che ne fanno richiesta, ciascuna delle quali concorre per ottenere nella stagione sportiva **in corso** il risultato utile finale (il "titolo", nei campionati);
   b) su "due o più livelli", detti anche "serie", se le squadre che s'iscrivono per la prima volta sono ammesse solo ed esclusivamente al livello più basso esistente, per conseguire, nella stagione sportiva in corso, il diritto di qualificazione al livello superiore. Negli altri livelli previsti sono ammesse solo le squadre che hanno ottenuto il diritto di parteciparvi in base alle norme che regolano la promozione e la retrocessione da un livello all'altro ed esse, in ciascun livello, tendono a conseguire nella stagione sportiva il diritto di qualificazione al livello superiore per le stagioni successive. Solo le squadre ammesse al massimo livello concorrono, nella stagione sportiva in corso, all'assegnazione del risultato finale (il "titolo", nei campionati).

5. - Il campionato (o, in genere, qualunque gara) che si svolge su un unico livello, così come ciascun livello di un campionato (o, in genere, di qualunque gara), può essere indetto ed organizzato:
   a) in una "unica fase", se le squadre ammesse non vengono in alcun modo selezionate e concorrono tutte insieme, in un'unica gara, al risultato finale;
   b) in "due o più fasi", se le squadre ammesse sono preventivamente selezionate in base ad un criterio qualsiasi prestabilito (tecnico, geografico, ecc.), con la formazione di gruppi iniziali dai quali, nel caso in cui la selezione **sia** effettuata con criteri tecnici, alcune squadre possono essere esentate ed ammesse direttamente ad una fase successiva:
      1) ciascun gruppo iniziale disputa una gara a sé stante, detta "prima fase", nella quale si concorre per l'accesso di un numero ristretto di squadre alla fase successiva;
      2) la fase successiva comprende ulteriori gruppi di squadre composti con quelle che hanno superato la prima fase e con quelle che sono state eventualmente esentate dalla stessa. Ciascun gruppo, se sono previste più di due fasi**,** disputa un'ulteriore gara avente lo scopo di consentire ad un numero ulteriormente ristretto di squadre di accedere alla fase ancora successiva, e così via fino alla fase finale;
      3) la "fase finale" si articola in un solo gruppo di squadre, composto da tutte quelle che hanno superato la penultima fase e da quelle che sono state eventualmente esentate dalle fasi precedenti, le quali disputano un'unica gara che assegna, tra le finaliste, il risultato previsto.
      4) tutte le fasi devono svolgersi in un'unica stagione sportiva**.**

6.- L'Organizzazione di una gara inizia con l'apertura delle iscrizioni e s'intende conclusa con la pubblicazione del calendario definitivo degli incontri.

7. - La Gestione di una gara inizia appena è ultimata la fase di organizzazione e s'intende conclusa con l'omologazione della sua classifica finale, dopo che è trascorso il termine per ricorrere contro la stessa senza che siano stati presentati reclami. In presenza di reclami, la gestione s'intende conclusa non appena sono state espletate tutte le procedure giurisdizionali ed è stata stabilita l'effettiva ed irrevocabile classifica finale.

Articolo 2. - Principi generali dei Campionati a Squadre.

1. - Il Consiglio Federale approva i principi generali dei Campionati a Squadre, nonché le norme specifiche di ciascun Campionato. Il Comitato Regionale delibera, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento, le norme specifiche dei Campionati di propria competenza.

2. - Di regola le norme specifiche dei campionati non possono essere modificate nel corso di svolgimento dei campionati stessi, salvo casi straordinari accertati dal Consiglio Federale.

3. - Le norme specifiche per ciascun campionato stabiliscono i criteri e le modalità per la determinazione degli organici dei campionati stessi.

4. - Salvo che non sia diversamente previsto, ciascun campionato a squadre si disputa col sistema del "girone completo" con incontri di andata e ritorno, ognuno dei quali si svolge, come previsto nel "calendario del campionato", presso il campo di gara indicato da ciascuna squadra all'atto dell'iscrizione. Quando il sistema di svolgimento è diverso dal girone completo con incontri di andata e ritorno, l'indicazione delle sedi di gara è di competenza della Commissione Nazionale Gare per le fasi nazionali ed interregionali e della Commissione Regionale Gare per le fasi regionali.

5. – Con riferimento ai Campionati Regionali e delle Provincie Autonome, nel caso in cui nel termine stabilito s'iscriva una sola squadra per ciascun campionato, essa sarà titolare dei diritti di ammissione al livello o fase successiva per quella regione o Provincia Autonoma. Se, infine, entro il termine assegnato, nessuna squadra perfezioni l'iscrizione, la Regione o Provincia Autonoma sarà esclusa dall'accesso alle fasi o livelli successivi, i posti già assegnati e resisi disponibili saranno distribuiti fra le altre regioni o Provincie Autonome in proporzione alla loro riscontrata partecipazione.

6. **I regolamenti federali e le norme specifiche dei campionati sono adottati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e libera circolazione degli sportivi previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento sportivo nazionale.**

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI

Articolo 3. - Affidamento dell'organizzazione.

1. - L'organizzazione dei Campionati a Squadre è affidata dal Consiglio Federale alla Commissione Nazionale Gare (di seguito indicata come "C.N.G.") per tutti i livelli dei Campionati che si svolgono in fase unica Nazionale, secondo quanto previsto dalle norme di ciascun Campionato e per la fase Nazionale dei Campionati di Settore.

2. - L'organizzazione dei Campionati Regionali, femminile e maschile è di competenza dei Comitati Regionali.

3.– Ciascun Comitato Regionale affida l'organizzazione dei campionati e/o le fasi di sua competenza all'organo appositamente costituito, denominato Commissione Regionale Gare (di seguito indicata come C.R.G.). La costituzione, la nomina e la sostituzione dei componenti la C.R.G. spetta al Comitato Regionale, che dovrà contestualmente informare la C.N.G.

4.- La C.N.G. può avvalersi della collaborazione delle C. R. G. nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza; in tal caso le stesse agiscono in qualità di organismi delegati della C.N.G. e non possono rifiutare la loro collaborazione.

5.- Nel caso in cui l'organismo al quale è affidata l'organizzazione di un campionato dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi od altra causa di inefficienza il Consiglio Federale potrà revocare l'organizzazione dei campionati e assumere provvedimenti conseguenti, anche in via straordinaria. In tale circostanza l'organo designato provvederà direttamente ad avvertire tutte le Società del territorio interessato, organizzando il campionato, fissando le quote di iscrizione ed i termini entro cui si accettano le stesse.

Articolo 4. - Adempimenti dei Comitati Regionali.

1.- Ciascun Comitato Regionale ha l'obbligo di organizzare i campionati di propria competenza e di adottare i relativi Regolamenti.

2.-I Comitati Regionali adottano i Regolamenti relativi ai campionati regionali di propria competenza nel rispetto dei principi generali dello statuto, del regolamento organico e dei Regolamenti federali dell'Attività, avendo conto che potranno adottare norme specifiche nelle seguenti materie:

Livelli e/o Fasi Regionali -Integrazioni e/o Variazioni al Regolamento Nazionale -Parte generale

- Affidamento dell'organizzazione.
- Quote di iscrizione.
- Diritto di partecipazione ai campionati.
- Composizione degli organici.
- Iscrizione ai campionati.
- Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e dei tabelloni.
- Giorni e orari degli incontri.
- Funzioni arbitrali.
- Iscrizione e diritto di partecipazione al campionato di settore

Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre
Livelli e/o Fasi Regionali - Integrazioni e/o Variazioni al Regolamento Nazionale-Parte generale

- Campionati Maschili - Promozioni e retrocessioni.
- Campionati Femminili - Promozioni e retrocessioni.
- Campionati di Settore Giovanile e Campionati Master

I regolamenti regionali devono altresì rispettare i principi federali di non discriminazione e parità di trattamento degli atleti, con particolare riferimento alla cittadinanza e alla provenienza nazionale.

3. - I regolamenti devono essere trasmessi alla C.N.G. entro il 31 luglio di ciascun anno o diverso termine stabilito dal Consiglio Federale.

4. - Entro venti giorni dalla ricezione la C.N.G. restituirà ai Comitati Regionali i regolamenti approvati, e solo allora gli stessi potranno essere divulgati alle Società fermo restando la ratifica da parte del Consiglio Federale. I calendari con indicate le date dell'attività agonistica dovranno essere trasmessi entro il 30 Agosto di ciascun anno, o diverso termine stabilito dal Consiglio Federale, mentre i singoli calendari dei campionati a squadre dovranno essere disponibili on-line sul Portale Risultati almeno 10 giorni prima del loro inizio. **Per le modifiche ai Calendari Agonistici Regionali necessarie a seguito di aggiornamenti del Calendario Agonistico Federale intercorso durante la stagione sportiva è sufficiente l'approvazione della C.N.G.**

5. - I citati Regolamenti e Calendari, con le eventuali successive integrazioni o modifiche, saranno pubblicate all'interno dell'area dedicata a ciascun Comitato Regionale del Portale Risultati del sito Federale www.fitet.org. Tali documenti saranno ritenuti gli unici ufficiali. I Comitati Regionali sono tenuti a dare pubblico avviso alle Società di eventuali modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della stagione agonistica ai Regolamenti ed ai Calendari.

Articolo 5. - Squadre, atleti/e, loro tesseramento.

1.- Ciascuna squadra deve essere composta da un numero minimo di atleti/e almeno corrispondente a quelli/e che sono richiesti/e dalla formula di svolgimento dell'incontro. Ogni Comitato Regionale ha facoltà di rendere obbligatorio l'impiego di uno/a o più atleti/e di categoria giovanile nelle squadre partecipanti ai Campionati Regionali.

2.- Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Campionato gli atleti devono essere tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo (di seguito indicata come "F.I.Te.T."). Se non è previsto diversamente dalle norme specifiche di ciascun campionato, gli atleti e le atlete che compongono una squadra devono risultare tesserati alla F.I.Te.T. entro le ore 23.59 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo.

3.- Gli/le atleti/e di classifica 1a - 2a e 3a categoria di nazionalità **non** italiana (riferiti alle classifiche di inizio stagione) per partecipare ad un un qualsiasi Campionato devono improrogabilmente essere tesserati/e **entro le ore 23.59 del 25 Settembre** di ogni anno.

4.- Gli/le atleti/e di classifica 1a - 2a e 3a categoria di nazionalità italiana (riferiti alle classifiche di inizio stagione) **e gli atleti/e di classifica 4a - 5a e 6a categoria di nazionalità straniera tesserati per campionati a squadre di livello territoriale**, per partecipare ad un qualsiasi Campionato devono improrogabilmente essere tesserati/e **entro le ore 23.59 del 14 Dicembre** di ogni anno.

5.- L'impiego degli atleti nei Campionati a Squadre è disciplinato dalle norme specifiche di ciascun campionato nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondati sulla cittadinanza.

6.- Il tesseramento richiesto senza l'osservanza delle norme che lo regolano, o senza la documentazione resa obbligatoria da norme tassative, è nullo fin dall'origine. Le società devono obbligatoriamente inserire, durante la procedura del tesseramento degli atleti, sia in sede di primo tesseramento che di rinnovo, la data di scadenza del certificato medico di idoneità sportiva.

7.- Gli/le atleti/e di cittadinanza italiana e gli atleti con doppia cittadinanza (italiana e straniera) tesserati come italiani, possono essere tesserati e partecipare alle attività a squadre sia per Società affiliate alla F.I.Te.T. che per Società straniere. Per partecipare all'attività Individuale e a squadre F.I.Te.T. devono obbligatoriamente comunicare alla Commissione Nazionale Gare la denominazione della Società straniera per cui sono tesserati, tramite inserimento nell'Area Extranet al link "comunicazione atleti nei Campionati esteri" e conseguente addebito della relativa tassa indicata nella tabella delle Quote Federali**. Il tesseramento per Società estere deve essere comunicato alla C.N.G. entro 15 giorni dall'avvenuto tesseramento.** In caso di inosservanza della presente norma, i risultati conseguiti con la Società italiana saranno annullati e, tanto la Società che l'atleta, saranno sanzionati disciplinarmente.

8.- Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, da una Società ad un'altra ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Organico, non possono partecipare ad alcuna manifestazione individuale o a squadre con la nuova Società, se hanno già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale oppure a squadre, mentre era in corso il tesseramento con la precedente Società (esclusa la partecipazione a gare con **la** squadra nazionale). In caso di inosservanza della presente norma, i risultati conseguiti con la nuova Società sono annullati e tanto la Società quanto l'atleta saranno sanzionati disciplinarmente.

9.- In caso di tesseramento di atleti effettuato in un momento successivo alle ore 23.59 del giorno precedente la disputa di gare a squadre cui lo stesso atleta abbia partecipato, la squadra della Società di appartenenza sarà considerata incompleta.

Articolo 6. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.

1.-E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato Italiano abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la sola **c**ittadinanza estera. L'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana dopo essere stato tesserato come straniero conserverà la qualifica di straniero/a sino al termine della stagione sportiva.

2- L'atleta che, pur in possesso di cittadinanza non italiana, sia nato e sia regolarmente residente nel territorio italiano, è considerato atleta italiano a tutti gli effetti;

3.-Le norme e le procedure dei visti di ingresso e dei rinnovi del permesso di soggiorno degli atleti extracomunitari, sono enunciate nelle Circolari del C.O.N.I., pubblicate sul sito federale (http://www.fitet.org/comunicati ufficiali). Dopo l'avvio delle procedure per le richieste di visto di ingresso e/o di rinnovo del permesso di soggiorno, eventuali rinunce al completamento della pratica (tesseramento) devono essere tempestivamente comunicate.

4.- Il tesseramento degli atleti/e stranieri/e (nuovi e rinnovi) si dovrà effettuare esclusivamente utilizzando la piattaforma di gestione dei tesseramenti presenti sul sito www.fitet.org attraverso la funzione AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO secondo quanto indicato all'art.14 del Regolamento Organico. La richiesta di tesseramento, con la relativa documentazione allegata, deve essere effettuata entro la data indicata nel Calendario agonistico. Il competente ufficio federale, nel caso in cui la richiesta di tesseramento risponda ai requisiti previsti, provvede a convalidare il tesseramento oppure, in carenza di documenti o dei requisiti previsti, ne respinge la richiesta.

5.- **L'utilizzo degli atleti nei Campionati a Squadre è disciplinato esclusivamente sulla base di criteri sportivi, organizzativi e di formazione federale, senza distinzione fondata sulla cittadinanza**

6.- **Eventuali limitazioni all'utilizzo degli atleti potranno essere previste esclusivamente in relazione a:**

- **status di "atleta formato sportivamente in Italia" secondo la definizione di cui all'art. 15.1 del Regolamento Organico;**
- **numero complessivo di atleti utilizzabili;**
- **equilibrio competitivo dei campionati;**
- **normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno degli atleti extracomunitari.**

7.- **Le limitazioni all'utilizzo degli atleti sono** disciplinate dal Regolamento dell'attività a squadre – Parte Specifica. Tutti/e gli/le atleti/e extracomunitari/e ricompresi nelle quote assegnate dal C.O.N.I. (permesso di soggiorno subordinato sport) potranno essere tesserati solo per i Campionati a Squadre Maschili e Femminili di Serie A/1 e A/2 **di settore olimpico e di serie A/1 di settore paralimpico**.

8. E' consentita all'atleta straniero/a, in ogni momento, la partecipazione all'attività di rappresentative nazionali di cui

possiede la cittadinanza.

9.- Gli/le atleti/e minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani, esibendo oltre alla documentazione richiesta per gli/le atleti/e italiani, anche il permesso di soggiorno di natura non sportiva e il certificato di residenza comprovante l'effettiva permanenza sul territorio italiano antecedente il compimento del decimo anno di età. Per questi/e atleti/e la **quota** di tesseramento è uguale a quella prevista per gli/le atleti/e italiani del settore giovanile. Tali atleti/e potranno partecipare all'Attività Individuale (nazionale e regionale), ivi inclusi i Campionati Italiani ed i Tornei Predeterminati alla loro qualificazione. Per quanto riferito all'Attività a Squadre (nazionale e regionale) tali atleti/e, essendo di fatto tesserati/e di nazionalità straniera, possono essere utilizzati nel rispetto delle norme specifiche di ciascun campionato (vedi utilizzo atleti/e stranieri/e del Regolamento - Parte Specifica Attività a Squadre). **Tali atleti sono equiparati agli atleti formati sportivamente in Italia ai fini dell'attività federale.**

10.- Gli/le atleti/e minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani ma sono di nazionalità comunitaria e che non risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età potranno essere tesserati esibendo la documentazione richiesta al comma 4 del presente articolo. La **quota** di tesseramento è uguale a quella prevista per gli atleti italiani del settore giovanile. Tali atleti potranno partecipare all'Attività Individuale (nazionale e regionale) ad esclusione dei Campionati Italiani e dei Tornei Individuali predeterminati alla loro qualificazione. Per quanto riferito all'attività a squadre (nazionale e regionale) tali atleti, essendo di fatto tesserati di nazionalità straniera, possono essere utilizzati nel rispetto delle norme specifiche di ciascun campionato (vedi utilizzo atleti stranieri del Regolamento - Parte Specifica Attività a Squadre).

11.- Gli/le atleti/e minori di anni diciotto di nazionalità extracomunitaria, anche non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani purché siano iscritti all'atto della richiesta di tesseramento da almeno 365 giorni ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, producendo relativo certificato rilasciato dall'istituto scolastico e documento identificativo dell'atleta e dell'esercente la potestà genitoriale (o provvedimento dell'Autorità giudiziaria di nomina del tutore con annessa autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza del minore ed al suo mantenimento/cura)**.** La tassa di tesseramento è uguale a quella prevista per gli atleti italiani del settore giovanile. Tali atleti potranno partecipare all'Attività Individuale (nazionale e regionale) ad esclusione dei Campionati Italiani e dei Tornei Individuali predeterminati alla loro qualificazione. Per quanto riferito all'attività a squadre (nazionale e regionale) tali atleti, essendo di fatto tesserati di nazionalità straniera, possono essere utilizzati nel rispetto delle norme specifiche di ciascun campionato (vedi utilizzo atleti stranieri del Regolamento - Parte Specifica Attività a Squadre).

12.-La tassa di tesseramento per gli/le atleti/i stranieri/e che giocano nei Campionati Regionali è quella prevista in Tabella Quote Federali per gli/le atleti/e italiani/e in relazione al proprio settore di appartenenza.

13.-Il tesseramento di cui ai commi **9 – 10 - 11** può essere rinnovato con le stesse procedure, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Articolo 7. - Quote di iscrizione, multe, contributi e rimborsi.

1.- L'ammontare delle quote di iscrizione è fissato dal Consiglio Federale per i campionati nazionali e da ciascun Consiglio Regionale per i Campionati Regionali. I Comitati Regionali non possono prevedere quote superiori a quelle del campionato nazionale di più basso livello esistente.

2.- Le modalità di pagamento delle quote di iscrizione sono riportate nell'apposita Tabella Quote Federali.

3.- Le somme dovute alla F.I.Te.T. a qualsiasi titolo, tranne diverse disposizioni dell'Organo Giudicante, dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che ha disposto il pagamento. Inoltre, per tutti i provvedimenti assunti e pubblicati successivamente al 1° aprile di ogni anno il pagamento dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 1° giugno di ogni anno, termine iniziale per la domanda di riaffiliazione. Trascorsi tali periodi senza che la Società provveda al relativo pagamento, la stessa sarà disabilitata all'effettuazione di qualsiasi operazione connessa all'affiliazione, tesseramento e iscrizioni di propri atleti a manifestazioni individuali, fino a quando non verrà sanata la propria situazione debitoria.

4.-Alle Società di Serie A/1 maschile e femminile "Campioni di Italia", nonché a quelle promosse al campionato superiore per la stagione agonistica **2026 -2027** dalle seguenti Serie nazionali:

- maschili: A/2, B/1, B/2 e C/1;

- femminili: A/2 e B;

è riconosciuto un contributo straordinario per l'attività in misura pari all'importo della tassa di iscrizione versata per il campionato per cui otterranno la promozione.
Sono escluse da tale beneficio le Società che otterranno l'accesso al campionato superiore tramite ripescaggio in base all'art. 11 oppure tramite il subentro nel titolo sportivo di cui all'art. 12 del presente regolamento.
I Comitati Regionali possono riconoscere analogo contributo per la promozione alle Serie Nazionali o alla serie regionale superiore.

5.-In serie B/1, B/2 e C/1 maschile e in serie B femminile è previsto:

a) per le trasferte, da e per le isole, un rimborso del 50%, del biglietto aereo dalla sede legale della Società Sportiva, per i/le 3 (tre) atleti/e titolari.
b) per le trasferte superiori ai 500 km a tratta (considerando il tragitto più breve), un rimborso forfetario omnicomprensivo il cui importo è stabilito dal Consiglio Federale e inserito nel documento "Quote Federali".

La richiesta dei rimborsi (da documentare nel caso di cui alla lettera a)) dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno esclusivamente con invio a mezzo posta certificata all'indirizzo agonistico@pec.fitet.org.

Articolo 8. - Diritto di partecipazione ai campionati.

1. - La Società che iscrive una squadra dovrà mantenere la propria denominazione con la possibilità di aggiungere accanto alla denominazione sociale quello dell'eventuale sponsor. Le Società che iscrivono più squadre nello stesso livello, o nella stessa fase di un campionato, debbono aggiungere al nome della/e squadra/e stessa/e, all'atto dell'iscrizione, un attributo diverso, atto a distinguerle l'una dall'altra. Tale attributo può consistere nel nome dello "sponsor" o, semplicemente, in una lettera o un numero aggiunti alla denominazione che hanno in comune come Società.

2. In serie A/1 maschile e femminile, le Società possono iscrivere una sola squadra.

3. Le Società che non possono iscrivere proprie squadre in serie A/1 maschile e femminile per effetto del precedente comma 2, mantengono il diritto ad iscriversi al campionato da cui provengono.

Articolo 9. - Composizione degli organici.

1. - La C.N.G. e la C.R.G., determinati gli organici sulla base dei risultati sportivi conseguiti al termine della stagione agonistica, comunicano alle Società il diritto di iscriversi al campionato.

2.- Le Società aventi diritto possono:

a) iscriversi al campionato di competenza;
b) iscriversi al campionato di competenza con richiesta di ripescaggio nel campionato di livello immediatamente superiore;
c) rinunciare al campionato di competenza chiedendo contestualmente l'ammissione ad un campionato di livello inferiore;
d) rinunciare semplicemente al campionato di competenza.

Articolo 10. - Iscrizione ai Campionati.

1.-Per l'iscrizione a qualunque Campionato è indispensabile essere in regola con l'affiliazione per la stagione sportiva in corso ed aver sanato eventuali sospesi amministrativi con la F.I.Te.T.
2.-Le iscrizioni al campionato, in tutti i livelli che si svolgono in fase unica nazionale, devono essere effettuate entro i termini stabiliti dal Consiglio Federale nel rispetto del Comunicato che annualmente il Settore Agonistico pubblicherà per conto della C.N.G. Esse vanno completate con l'inserimento dei Dati Tecnici compilando in ogni sua parte il modulo disponibile nell' Area Extranet del sito federale www.fitet.org
3.-La mancata iscrizione entro i termini stabiliti equivale alla rinuncia esplicita senza condizione del relativo diritto sportivo.
4.- Nei Campionati di Serie Nazionale di serie A/1 m/f -A/2 m/f, nel caso in cui il campo di gara indicato risulti privo della necessaria omologazione, l'iscrizione al campionato potrà intendersi perfezionata solamente dopo l'invio della richiesta di sopralluogo del campo di gara ai fini dell'omologazione alla Commissione Omologazione Impianti ed Attrezzature.
5.-Le iscrizioni ai campionati che si svolgono in fasi regionali devono essere inoltrate al Comitato Regionale competente entro il termine da ciascuno di essi stabilito e con la medesima procedura indicata al comma 2 per le iscrizioni ai campionati nazionali.

Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione ai campionati e ripescaggi.

1. - La C.N.G. e la C.R.G. esaminano le comunicazioni di cui al precedente art. 9 comma 2 lettere b) e d) e, valutata la presenza dei requisiti previsti, accoglie o meno le richieste, comunicando alle Società interessate il Campionato in cui vengono ammesse.
   Le Società richiedenti, ammesse dalla C.N.G. e dalla Commissione Regionale Gare a disputare il campionato di livello superiore, devono, in caso di accoglimento della richiesta, obbligatoriamente iscriversi a tale livello pena la retrocessione immediata nell'ultimo livello dei campionati regionali.

2. - La rinuncia con richiesta di ammissione ad un campionato di livello inferiore deve essere effettuata nel modulo per le iscrizioni disponibile nell' Area Extranet, selezionando "rinuncia" in Rinuncia Ripescaggio e a seguire "Scelta Rinuncia". Tale richiesta verrà sempre accolta. Dalla stagione 2026/2027 ciascuna C. R. G. stabilisce per i livelli regionali la serie cui iscrivere le squadre delle Società rinuncianti e richiedenti l'ammissione ad un campionato di livello inferiore previa accertata disponibilità negli organici del campionato richiesto".

3. - I ripescaggi saranno effettuati, previa richiesta all'atto dell'iscrizione, seguendo i seguenti criteri di competenza. Nei campionati maschili di serie A/1, A/2, B/1 e B/2 e nei campionati femminili di serie A/1 e A/2 l'individuazione delle Società da ammettere, in base al presente articolo, verrà fatta su base nazionale.
Per quanto riguarda tutti gli altri campionati di livello nazionale l'individuazione delle Società da ammettere, in base al presente articolo, verrà fatta seguendo il criterio geografico della vicinanza territoriale, rispetto al girone che una volta formato risulti incompleto.

4. - Le squadre da ammettere, sono scelte tra quelle aventi la migliore posizione di classifica dei vari gironi del campionato inferiore. A tal fine si prende in considerazione la classifica dopo la fase finale del campionato ove prevista.
Nel caso sia necessario ammetterne solo alcune fra quelle aventi la medesima posizione di classifica, la scelta fra le stesse verrà effettuata adottando i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:

- maggior quoziente tra punti e incontri disputati,
- maggior quoziente tra incontri vinti e incontri persi,
- maggior quoziente tra partite vinte e partite perse,
- maggior quoziente tra set vinti e set persi,
- maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti,
- sorteggio.

Articolo 12 – Tutela del patrimonio sportivo federale.

1. - Ove ricorrano comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio tecnico agonistico federale sul territorio, la Società, regolarmente affiliata, che nelle precedenti quattro stagioni agonistiche per i campionati nazionali (A/1-A/2-B/1-B/2-C//1 maschili, A/1-A/2-B femminili) e per le precedenti due stagioni agonistiche per i campionati regionali (C/2-D/1-D/2-D/3 maschili, C-D/1 femminili) abbia svolto attività a squadre, potrà:

a) subentrare nel diritto di partecipazione di altra Società della stessa regione affiliata da almeno due stagioni sportive, e che abbia svolto attività a squadre nazionale o regionale nella stagione 2024/2025 (A/1-A/2-B/1-B/2-C/1-C/2-D/1- D/2-D/3 per il settore maschile e A1-A2-B-C-D/1 per il settore femminile);

b) esclusivamente per la serie A/1 e A/2 maschile e femminile, subentrare nel diritto di partecipazione di altra Società avente titolo a partecipare ad uno dei campionati suddetti, affiliata da almeno due stagioni sportive, e che abbia svolto attività a squadre nazionale o regionale nella stagione 2025/2026 (A/1-A/2-B/1-B/2-C/1-C/2-D/1-D/2-D/3 per il settore maschile e A/1-A/2-B-C-D/1 per il settore femminile).

2. – Il subentro non può in nessun caso prevedere in via diretta o indiretta alcun corrispettivo.

3. - Per dare corso alla procedura di subentro l'Organo Competente dovrà ricevere **dal 1° giugno al 26 giugno 2026** previo rinnovo dell'affiliazione per la stagione successiva di entrambe le Società, la seguente documentazione:

a) domanda di ratifica ai fini sportivi del subentro sottoscritta dal legale rappresentante della società subentrante;
b) copia dell'atto di subentro sottoscritto tra i legali rappresentanti delle Società interessante;
c) copia delle delibere assunte dai rispettivi Consigli Direttivi in ordine al subentro;
d) l'avvenuto versamento della tassa federale prevista.

In relazione ai subentri nel diritto di partecipazione all'attività regionale di competenza di ciascun Comitato Regionale, i suddetti termini, ove ricorrano particolari esigenze, potranno essere differiti, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, previa delibera del Comitato Regionale competente.

4. - Gli uffici federali esamineranno le domande pervenute nei termini previsti e le trasmetteranno al Consiglio Federale che, verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi, nonché l'interesse generale della Federazione per motivi di tutela del patrimonio sportivo federale, procederà all'approvazione formale delle stesse.

Ogni Comitato Regionale, in relazione ai campionati regionali a squadre, procederà analogamente. L'eventuale tassa prevista a livello regionale per il subentro non potrà essere superiore alla tassa di iscrizione del livello del campionato acquisito.

5. – Per le squadre di livello nazionale il 50% della tassa versata per il subentro, equivalente della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione, sarà successivamente versato dalla F.I.Te.T. al Comitato Regionale di appartenenza della Società originaria titolare della posizione, per la tutela e lo sviluppo del patrimonio sportivo sul territorio.

Articolo 13. - Rinuncia al Campionato dopo l'iscrizione.

1. - Le Società hanno l'obbligo di partecipare ai campionati nei quali hanno iscritto proprie squadre, di cui sono oggettivamente responsabili.

2. - Se una Società che ha iscritto una squadra ad un campionato che si svolge in unica fase o in più fasi, vi rinuncia prima dell'inizio del campionato, è sanzionata con un'ammenda pari alla tassa di iscrizione, per ogni squadra rinunciataria, a condizione che la rinuncia pervenga con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato; se la rinuncia perviene successivamente è sanzionata con un'ammenda pari al doppio della tassa di iscrizione. In ogni caso le quote di iscrizione non sono restituite. La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.

3. - Se la rinuncia riguarda la prima fase, la sostituzione è discrezionale ed è compito della C.N.G. valutare l'opportunità di sostituirla o meno. Detta normativa vale anche per le squadre rinunciatarie ai livelli "regionali" del campionato. La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.

4. - La Società che rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, si considera rinunciataria a tutti gli incontri, è sanzionata come previsto all'art. 24.5 del presente regolamento e retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.

5. - La Società che partecipa ad un campionato che si svolge in più fasi e che, dopo aver partecipato ad una sua fase qualsiasi con proprie squadre ed ottenuto con almeno una di esse la qualificazione per la fase successiva, intende rinunciare alla fase per la quale si è qualificata, è obbligata a comunicare detta rinuncia per iscritto da inviare alla C.N.G. o alla C. R.G. entro il termine prefissato dalle norme specifiche di ciascun campionato. La rinuncia oltre il termine prefissato è sanzionata con un'ammenda pari alla tassa di iscrizione.

6. - La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e alle fasi successive alla prima, di regola, è obbligatoria. Tuttavia, le norme specifiche di ciascun campionato, possono prevedere la facoltà di non effettuare la sostituzione. La sostituzione, in tutti i casi in cui è prevista, è disposta dall'Organo a cui è affidata l'organizzazione della fase in cui la rinuncia è operante, il quale vi provvede seguendo strettamente la classifica della precedente fase.

Articolo 14. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.

1.- La C.N.G. e la C. R. G. dopo la chiusura delle iscrizioni, con riferimento alle singole fasi e livelli di cui il campionato è composto, formano i gironi previsti o resisi necessari, provvedendo ad assegnare le squadre iscritte ai vari gironi. In tali operazioni si attengono alle indicazioni fornite dalle norme specifiche di ciascun campionato.

2.- Quando è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società al medesimo livello o alla medesima fase di campionato, esse, di norma, sono distribuite, in gironi diversi. Possono tuttavia essere inserite nello stesso girone nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) se il campionato si svolge col sistema del girone completo, eventuali squadre della stessa Società che risultano inserite nello stesso girone, devono comunque incontrarsi tra loro entro la data della seconda giornata in calendario, salvo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun Campionato. Qualora gli incontri suddetti non risultino programmati nel calendario entro le prime due giornate, le Società interessate, hanno l'obbligo di far disputare l'incontro alle proprie squadre, comunque entro la seconda giornata, in sessione anticipata anche infrasettimanale, dando tempestiva comunicazione alla C.N.G. o alla C.R.G.; in caso di mancata effettuazione dell'incontro entro i termini stabiliti, l'incontro non sarà disputato, o verrà considerato nullo, ed entrambe le squadre saranno considerate sconfitte, con sanzione pari alla metà della tassa di iscrizione versata, per ognuna delle squadre;

b) se il campionato si svolge col sistema dell'eliminatoria diretta, le squadre devono essere collocate nel tabellone in modo che si incontrino fra loro il più tardi possibile, fatte salve le esigenze di inserimento delle teste di serie.

3.- Quando le norme specifiche dei vari Campionati non impongono criteri diversi, i singoli gironi, ove possibile, saranno composti in base a criteri geografici che tendano a rendere minime le spese di viaggio e soggiorno delle squadre in trasferta. Nella fase di composizione dei gironi, il riferimento geografico della squadra è esclusivamente quello relativo alla sede legale della Società.

4.- Per ciascun girone la C.N.G. e la C. R.G. compilano e pubblicano il Calendario degli incontri. Quando è adottata una formula di svolgimento basata sulla eliminatoria, il calendario è costituito dal tabellone che, oltre a fornire la traccia degli accoppiamenti successivi delle squadre e dello svolgimento degli incontri, indica anche il luogo, la data e l'orario di inizio di ciascun incontro.

5.- Per i campionati che si svolgono in "concentramenti", la compilazione dei calendari e/o tabelloni degli incontri e la formazione dei gironi è effettuata dalla C.N.G. e dalla C.R.G.

6.-I calendari e/o tabelloni pubblicati possono essere modificati nei casi tassativamente previsti dalle norme specifiche dei vari Campionati o dal presente Regolamento in materia di spostamenti di incontri, di spostamenti di campi di gara e/o di orari, su richiesta delle Società interessate e previo pagamento delle tasse ed esatto adempimento di tutte le procedure e formalità previste.

7.- Gli organi federali competenti possono, in qualunque momento, modificare i calendari e/o i tabelloni per esigenze di carattere generale della F.I.Te.T., o per riconosciuti motivi di forza maggiore.

Articolo 15. - Indicazione, omologazione ed utilizzo dei campi di gara.

1. - La Società, che si iscrive ad un campionato che prevede lo svolgimento a girone completo con incontri di andata e ritorno, deve disporre del campo di gara principale sul quale disputerà gli incontri interni, e, obbligatoriamente per i Campionati a Squadre maschili di Serie A/1 e A/2 e femminili di Serie A/1, di almeno un campo di gara di riserva per l'eventuale indisponibilità del campo di gara principale.

2. La Società che non è in grado di garantire la disponibilità del proprio campo di gara per tutta la durata del campionato deve indicare almeno un campo di riserva, specificando fin dall'iscrizione, se è in grado di farlo, i periodi o le singole date di utilizzazione di ciascun campo indicato. Se la Società fornisce tale indicazione, il calendario riporta il campo di gara su cui sarà disputato ciascun incontro e la Società è esentata da qualunque successivo adempimento. Se la Società non fornisce tale indicazione, si intende che tutti gli incontri interni saranno disputati sul campo principale e, per l'utilizzazione dei campi di riserva, la Società dovrà, di volta in volta, espletare le procedure previste all'art. 20 del presente regolamento per lo spostamento del campo di gara.

3. – Nei campionati di serie Nazionale e nei campionati di serie Regionale i campi di gara devono essere situati nell'ambito della regione ove ha sede legale la Società ospitante oppure nelle provincie confinanti di regioni diverse ove ha sede legale la Società ospitante.

4. Nelle serie Nazionali, le Società che non sono in regola con l'omologazione del campo di gara, devono entro e non oltre 10 giorni prima dell'avvio del pertinente Campionato, inviare specifica richiesta alla Commissione Nazionale Omologazione Impianti al fine di attivare la relativa procedura.

5. - Per quanto riguarda le norme e le procedure di omologazione dei campi di gara si rimanda allo specifico Regolamento per l'omologazione degli impianti sportivi per il Tennistavolo con le relative procedure consultabile sul seguente sul sito federale**.**

6. - Ogni situazione non conforme a quanto disposto in materia di caratteristiche del campo di gara, deve essere segnalata a referto dal G.A. dell'incontro. Per ogni infrazione segnalata a referto, sarà comminata una sanzione amministrativa, secondo quanto indicato nella tabella delle quote federali.

Articolo 16. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco.

1.-In ciascun incontro deve essere utilizzato materiale di gioco (tavoli, reti, palline) di qualunque tipo, che risulti nell'elenco pubblicato dalla I.T.T.F. oppure in quello pubblicato dalla F.I.Te.T.

2.-La Società ospitante a cui è affidata l'organizzazione, deve mettere a disposizione il materiale prescritto dal regolamento e, se il regolamento nulla prevede al riguardo, deve mettere a disposizione il materiale che ha, liberamente, prescelto fra quello omologato. Le Società che partecipano ai Campionati a Squadre devono indicare sul modulo di iscrizione on-line i materiali che saranno utilizzati per tutti gli incontri casalinghi**.**

3.-Nel caso che la Società ospitante commetta infrazione agli obblighi generali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i seguenti provvedimenti e sanzioni:

Infrazioni circa il materiale di gioco	**Provvedimenti e sanzioni**
• tavolo e/o rete che, indipendentemente dall'essere omologati o meno, o di tipo e marca scelti liberamente all'atto dell'iscrizione, risultano, a giudizio insindacabile del G.A., fin dall'origine, o per sopraggiunto deterioramento, assolutamente inaccettabili per la mancanza dei requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco.	• l'incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento.
• tavolo e/o rete e/o palline che, pur avendo i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco, non sono di marca e tipo omologati. • negli incontri che si disputano su due tavoli, i due tavoli, anche se omologati, non sono di marca, tipo e colori identici • Mancanza totale di transennamento	• l'incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento.
• tavolo e/o rete e/o palline che hanno i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco e sono di marca e tipo omologati, ma risultano in difetto perché non sono del tipo e marca liberamente scelti dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato.	• l'incontro si disputa egualmente; il G.A. annota a referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato applica la sanzione amministrativa prevista dal Consiglio Federale o dal Comitato Regionale, fatto salvo, in ogni caso, l'esito dell'incontro.
• Transennamento parziale**.** • mancanza o inefficienza del segnapunti delle partite; • mancanza o inefficienza segnapunti dell'incontro (obbligatorio per Serie A/1 e A/2 maschile e Serie A/1 femminile) • altre infrazioni agli obblighi inerenti il materiale di gioco, qui non specificate.	• l'incontro si disputa ugualmente; il G.A. annota a referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato, tenuto conto dell'effettiva gravità e delle circostanze dell'infrazione commessa, applica la sanzione amministrativa pari all'importo da una a quattro volte della tassa di variazione del materiale di gioco, prevista dalla tabella delle quote federali.

4.-Nei campionati di Serie A/1 e di Serie A/2 maschile e di Serie A/1 femminile, deve essere predisposto un segnapunti di incontro visibile dal pubblico, contenente i nomi delle squadre in campo (o anche semplicemente le indicazioni: "locali" e "ospiti"). La Società ospitante, al termine di ciascuna partita dell'incontro, è tenuta ad aggiornare il punteggio acquisito dalle due squadre fino a quel momento.

5.- Per transennamento parziale si intende un'incompleta copertura del perimetro del campo di gioco, quando risulta transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al 50%, il transennamento si considera totalmente mancante.

6.- E' ammesso variare, nel corso del campionato, il materiale di gioco (tavoli e palline) indicato nel modulo di iscrizione, a condizione che il nuovo materiale da utilizzare sia indicato almeno 8 (otto) giorni prima dell'utilizzazione, inviando comunicazione a mezzo e-mail all'organismo federale che gestisce il campionato, unitamente al pagamento della relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle quote federali.

7.-Al fine di impedire il fenomeno della manipolazione illecita delle gomme rispetto a quelle regolarmente omologate è stato introdotto l'uso di uno strumento di misura denominato BATTESTER, collaudato dal Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria del Politecnico di Milano, omologato dalla F.I.Te.T., atto a rilevare con certezza l'attrito della pallina sui rivestimenti puntinati. Le società ospitanti, se in possesso dello strumento di misura, potranno consegnarlo al personale arbitrale oppure **al tesserato facente funzione di Giudice Arbitro dell'incontro** qualora non sia presente l'Ufficiale

di gara, per le operazioni di controllo finalizzate a stabilire il corretto attrito che la superficie della gomma puntinata deve avere in base ai Disciplinari ITTF.

Articolo 17. - Giorni ed orari degli incontri.

1.-Gli incontri si devono effettuare, di regola, la domenica delle giornate previste dal calendario nazionale e/o regionale come giornate destinate all'attività a squadre, con orario di inizio compreso fra le ore 10,00 e le ore 18,00.

2.-In alternativa è possibile disputare gli incontri il Sabato, o altro giorno festivo. Se gli incontri si disputano di Sabato l'inizio deve essere compreso fra: a) le ore 15:00 e le ore 21:00 per il campionato di serie A/2 maschile; b) le ore 15:00 e le ore 19:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile; c) le ore 19:00 e le ore 21:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile, che, in tal caso, devono obbligatoriamente svolgersi su due tavoli.

3.-E' possibile disputare gli incontri nelle eventuali altre giornate festive previste dal calendario nazionale o regionale con inizio compreso fra: a) tra le ore 10.00 e le ore 14.00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile che si svolgono su un tavolo; le ore 14:00 e le ore 18:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile che devono obbligatoriamente svolgersi su due tavoli.

4.-Nei campionati di serie A/2 e serie B femminili e nei campionati regionali che si svolgono a concentramento, gli orari di gara saranno indicati secondo la seguente tabella:

3 incontri	Su un giorno (solo domenica)		
	Domenica	ore 10:00	1° incontro
		ore 12:30	2° incontro
		ore 14:30	3° incontro
3 incontri	Su due giorni (sabato e domenica)		
	Sabato	ore 17:00	1° incontro
	Domenica	ore 10:00	2° incontro
		ore 12:30	3° incontro
2 incontri	Sempre su un giorno (sabato o domenica)		
	Sabato	ore 16:00	1° incontro
		ore 18:30	2° incontro
	Domenica	ore 11:00	1° incontro
		ore 14:00	2° incontro

5.- I Comitati Regionali possono inserire in Calendario incontri di Campionato anche in giorni infrasettimanali.

6.- Gli incontri degli eventuali recuperi dei campionati di serie nazionale e regionale verranno disputati nelle date di volta in volta stabilite dalla C.N.G. e dalla C.R.G.

7.-Gli incontri teletrasmessi possono essere disputati in giorni ed in orari diversi in relazione alla programmazione disposta dal Consiglio Federale ed accettato senza riserve dalle Società interessate.

8.-Le decisioni assunte dalla C.N.G. e dalla C.R.G., in materia di calendari del campionato e di recupero di incontri, non possono essere contestate. Per il recupero degli incontri, la C.N.G. e la C.R.G. possono assegnare alle squadre interessate un termine entro il quale concordare un campo gara, una data ed orario di comune gradimento. In mancanza di accordo la C.N.G. e la C.R.G. decidono in modo inappellabile e la disputa degli incontri nel campo gara, data ed orario da essi stabiliti è obbligatoria.

CAPO III - GESTIONE DEI CAMPIONATI

Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni.

1. - Il Giudice Sportivo Nazionale, per i campionati nazionali, ovvero quello competente per territorio, per i campionati regionali, esamina gli atti relativi a tutti gli incontri previsti nel calendario e provvede all'omologazione dei risultati.

Articolo 19. - Funzioni arbitrali.

1.- La designazione del personale arbitrale è di competenza del Settore Arbitrale che vi provvede tramite:
a) il Designatore Nazionale, per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase nazionale o, eventualmente, interregionale;
b) il Fiduciario Arbitri Regionale (di seguito come "F.A.R."), per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase regionale o inferiore.

2.- Il Designatore Nazionale può delegare al F.A.R., in tutto o in parte, le funzioni che gli competono.

3.- L'organismo arbitrale competente, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Federale o Regionale, ha facoltà di designare, oltre al G.A. e al personale arbitrale, anche il G.A. supplente e personale arbitrale ausiliario, determinando le rispettive competenze.

4.- L'Arbitro, svolge le sue funzioni, dalla presentazione in campo degli atleti, fino alla consegna del referto della partita al G.A. o a suoi incaricati.

5.- Il G.A. effettivo che, per causa di forza maggiore, non può iniziare o condurre a termine il suo compito, si fa sostituire dal G.A. supplente, se designato e presente, o, in mancanza, da qualsiasi altro ufficiale di gara eventualmente presente. In mancanza di un ufficiale di gara presente, potrà essere sostituito da un tesserato a condizione che ***non sia minore di anni 18.*** In tutti i casi, sul referto arbitrale dovrà essere specificata la sostituzione disposta con le relative motivazioni.

6.- In caso di assenza del G.A. effettivo all'orario previsto per l'inizio delle operazioni preliminari all'incontro, le operazioni stesse sono immediatamente iniziate dal G.A. supplente, se designato e presente. Se il G.A. supplente non è stato designato o non è presente, si attende l'arrivo del G.A. effettivo fino a 15 (quindici) minuti oltre l'orario ufficiale di inizio dell'incontro, trascorsi i quali assume a tutti gli effetti le funzioni di G.A. dell'incontro qualunque ufficiale di gara presente e, in caso di presenza di più ufficiali di gara, quello più anziano nella carriera arbitrale. La presente norma si applica anche nel caso di concentramenti e/o di più incontri concomitanti nello stesso luogo di gara.

7.- Nel caso di cui al comma precedente, se nessun ufficiale di gara è presente, la squadra ospitante dovrà, obbligatoriamente e sotto la propria responsabilità, mettere a disposizione una persona, **non minore di anni 18** e comunque tesserata alla F.I.Te.T., capace di assumere le funzioni di G.A. dell'incontro. Se sulla persona reperita vi è accordo col capitano della squadra ospite, deve essere immediatamente compilato il referto di gara nella parte dedicata all'affidamento della direzione dell'incontro ad un tesserato che accettando l'incarico assumerà a tutti gli effetti la funzione di Giudice Arbitro.

8.-Non è consentito che le funzioni di G.A. siano svolte da un atleta **o tecnico inserito a referto nell'incontro in questione.**

9.- **Nel caso in cui:**
- **le funzioni di G.A. siano state svolte da un minore di anni 18;**
- **l'incontro non possa essere disputato per impossibilità da parte della squadra ospitante di reperire persona idonea a svolgere le funzioni di GA;**
- **le funzioni di GA siano state svolte da atleti o tecnici inseriti a referto dell'incontro in questione;**

la Società ospitante avrà l'incontro perso con il punteggio più sfavorevole possibile e le verrà comminata un'ammenda pari ad un terzo della tassa di iscrizione.

10- Se le operazioni di sostituzione del G.A. assente, di cui al comma 6 del presente articolo, sono svolte prima della scadenza del tempo di attesa di 15 (quindici) e, prima che tale tempo sia scaduto, arriva sul luogo di gara il G.A. designato, anche se l'incontro è già iniziato il G.A. stesso annulla tutte le operazioni fino a quel momento svolte indebitamente, riprendendole fin dall'inizio con la presentazione delle squadre.

11.- In qualsiasi incontro il G.A. può svolgere anche le funzioni di arbitro al tavolo. Nel caso un G.A. abbia la necessità di sostituire un Arbitro al tavolo lo sceglie liberamente, nell'ordine, fra:
a) atleti/e/o tesserati/e della stessa squadra a cui appartiene l'atleta che funge in quel momento da Arbitro al tavolo;
b) atleti/e/o tesserati/e della squadra avversaria;
c) qualunque persona, tesserata alla F.I.Te.T., presente all'incontro, che si renda disponibile e che sia ritenuta idonea.

Se, nel caso di cui al comma precedente, nessuno si presta a fungere da Arbitro al tavolo o nessun atleta si dimostra idoneo a svolgere tali funzioni, essendo responsabilità della squadra ospitante assicurare la presenza di persone

idonee a tale compito l'incontro è sospeso e il Giudice Sportivo competente, ricevuti gli atti dalla Commissione che gestisce il Campionato, assegna la sconfitta alla squadra ospitante con il punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e un'ammenda pari a un terzo della tassa di iscrizione.

12.- Il G.A. designato, nel caso di adozione, durante l'incontro, di qualunque provvedimento disciplinare deve, entro 24 ore successive alla disputa dell'incontro, anticipare l'invio del provvedimento assunto, utilizzando la procedura on-line **ed allegando a referto il provvedimento e le motivazioni.**

13.- I capitani delle squadre sono tenuti a firmare il referto di gara per accettazione del risultato acquisito sul campo.

14. **L'utilizzo di referti non conformi ai moduli approvati dalla C.N.G. per la stagione sportiva in corso comporta l'ammenda prevista dalla tabella delle quote federali.**

Articolo 20. - Spostamento del campo di gara.

1.- Mediante la procedura ordinaria di spostamento di uno o più incontri su campi di riserva, o su campi diversi da quelli indicati nel Calendario del campionato, la Società ospitante richiede l'autorizzazione allo spostamento alla C.N.G o alla C.R. G. almeno 10 giorni prima della data fissata per il primo incontro da spostare. La richiesta deve essere motivata da dichiarazione di indisponibilità o inagibilità rilasciata dall'ente proprietario o concedente dell'impianto ed è soggetta al prelievo della tassa di spostamento, con esclusione dei casi dovuti all'utilizzo dell'impianto per elezioni politiche di carattere nazionale, regionale, comunale o referendum. Deve essere inoltre richiesta l'omologazione di ciascun campo di gara, se non risulta già omologato per il campionato a cui si riferiscono gli incontri da spostare. La Società richiedente deve accertarsi che la richiesta sia effettivamente pervenuta.

2.- Se la Società non ha indicato all'atto dell'iscrizione il campo di riserva, oppure non lo ha disponibile, e nella richiesta di spostamento non ha indicato alcun altro campo gara sul quale disputare l'incontro, la C.N.G. o la C.R.G., previo assenso scritto della squadra ospitata, stabilisce la disputa dell'incontro nella data prevista in Calendario presso il campo gara di quest'ultima. L'inversione del campo gara è comunque soggetta a tassa di spostamento a carico della Società il cui impianto è indisponibile. Nel caso in cui neppure l'inversione sia praticabile per mancato assenso della squadra avversaria la Società richiedente è tenuta ad indicare un campo neutro dove disputare l'incontro localizzato all'interno dell'area geografica in cui si svolge il Campionato. La mancata indicazione è considerata inadempienza come da successivo comma 6.

3.- La tassa va corrisposta una sola volta per ciascuna richiesta, anche se riguardante più di un incontro, a condizione che tutti gli incontri siano da spostare su un solo campo di riserva. Nessuna richiesta va inoltrata se il Calendario del campionato indica già i distinti campi sui quali saranno disputati i singoli incontri. La tassa di spostamento è raddoppiata se l'incontro viene disputato in campo neutro.

4.- La richiesta di spostamento del campo di gara, se inoltrata nel rispetto delle norme dei commi precedenti, di regola è accolta. **La C.N.G. o la C.R.G. comunicano** l'autorizzazione allo spostamento alle due squadre interessate e al personale arbitrale designato. La Società richiedente è esonerata da qualunque ulteriore adempimento, solo se e quando riceve comunicazione dalla C.N.G **o dalla C.R.G.** che l'avvenuto spostamento è stato effettivamente recepito dagli avversari e dal personale arbitrale, altrimenti è tenuta a adottare le precauzioni ed a fornire le prestazioni di cui al comma seguente.

5.- Mediante la procedura straordinaria, a condizione che siano sopravvenuti motivi di forza maggiore non prevedibili anticipatamente, la Società ospitante può richiedere alla C.N.G. o alla C.R.G., al di sotto del termine dei 10 gg. precedenti l'incontro, lo spostamento del campo gara sul proprio campo di riserva o l'inversione del campo gara con la squadra ospitata. In mancanza di assenso della squadra ospite all'inversione, la Società richiedente è tenuta ad indicare un campo neutro dove disputare l'incontro localizzato all'interno dell'area geografica in cui si svolge il Campionato. La mancata indicazione è considerata quale inadempienza come da successivo comma 6. Nelle 48h. precedenti l'incontro, la procedura straordinaria di spostamento **prevede l' utilizzo del campo di riserva (salvo sua contemporanea indisponibilità come da comma 1) e che, in tal caso**, (fermo restando l'obbligo dell'inoltro formale della richiesta di spostamento e l'obbligo di darne preavviso con ogni mezzo), la Società ospitante è tenuta ad attendere l'arrivo della squadra ospite e del personale arbitrale sul luogo di gara previsto dal calendario del campionato e ad effettuare il loro trasporto gratuito sul campo di riserva. In tal caso il G.A. annota a referto la circostanza ed ogni altra notizia utile assunta al riguardo sul posto. La Società ospitante è tenuta a adottare le precauzioni e a fornire le prestazioni di cui al presente comma tutte le volte che pur avendo inoltrato la richiesta in tempo utile, non abbia ricevuto l'autorizzazione allo spostamento e/o non abbia ricevuto conferma dalla C.N.G. o dalla C.R.G. come indicato al comma 3, che la squadra avversaria e/o il personale arbitrale siano stati effettivamente informati che lo spostamento è stato autorizzato.

6.- La C.N.G. o la C.R.G., se ravvisa inadempienze od abusi della Società ospitante nell'utilizzazione della procedura straordinaria di spostamento di cui al comma 5 o sue mancanze nelle prestazioni di assistenza alla squadra avversaria e al personale arbitrale deferisce la Società al Giudice Sportivo (di seguito indicato come G.S.) che, dopo aver accertato l'inadempienza, applica un'ammenda pari a tre volte la tassa di spostamento e sanziona, in assenza di effettivi motivi di forza maggiore, la squadra ospitante con la sconfitta con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula del campionato.

Articolo 21. - Spostamento della data e/o dell'orario degli incontri.

1.– Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna squadra partecipante ai campionati maschili di serie di serie B/1, B/2 e C/1 può richiedere, previo parere scritto favorevole della squadra avversaria, di abbinare due incontri di campionato relativi alle sole trasferte superiori ai 500 km tra andata e ritorno.

2.-La richiesta di spostamento di un incontro in giorno e/o orario diverso da quello stabilito nel Calendario del campionato deve essere inoltrata alla C.N.G. o alla C.R.G. nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) deve indicar**ne** la motivazione;
b) deve pervenire alla F.I.Te.T. almeno 10 giorni prima della data fissata dal calendario del campionato, con l'addebito della relativa tassa. Le richieste pervenute fuori termine alla C.N.G. o alla C.R.G. ricadono nelle procedure previste dal comma 2 e dal comma 5 dell'art. 20 per il reperimento di un campo gara nel fine Settimana previsto dal Calendario del Campionato.
c) in caso di richiesta di anticipo, la C.N.G. o la C.R.G. riceva l'assenso della squadra ospitata**.**

3.- Le domande di spostamento di data e/o orario degli incontri sono **autorizzate** solo se sono motivate da un evidente interesse oggettivo della F.I.Te.T. o dal concorrere delle condizioni per il riconoscimento della forza maggiore:

a) costituiscono interesse oggettivo della F.I.Te.T.:
   1. gli impegni internazionali (Champions League, Europe Cup, Europe Trophy) di una o entrambe le squadre italiane interessate all'incontro;
   2. gli impegni internazionali (ad esclusione dei Master) delle nazionali italiane e delle nazionali appartenenti alla Repubblica di San Marino di un atleta delle squadre interessate all'incontro;
   3. partecipazione di atleti/e italiani e stranieri/e alla Gara di Qualificazione ai Giochi Olimpici;
   4. partecipazione di atleti paralimpici (selezionati dalle squadre nazionali) ad un massimo di 3 (tre) manifestazioni internazionali.

Le eventuali richieste previste al presente comma lettera a) 2.) dovranno essere inoltrate entro cinque giorni dalla data della convocazione.

b) costituisce, ai fini dello spostamento, causa di forza maggiore il contemporaneo concorrere di tutte le seguenti condizioni:

1. la documentata indisponibilità dell'impianto per inagibilità, occupazione da parte dell'Ente proprietario **o altra** causa ostativa indipendente da responsabilità della Società richiedente;
2. la contemporanea ed ugualmente motivata indisponibilità del campo di riserva;
3. la mancata disponibilità della squadra avversaria a disputare presso il proprio campo gara principale o di riserva l'incontro, anche anticipandolo, purché nello stesso fine settimana;

In tale ipotesi sub b) la Società che richiede lo spostamento di data/orario dell'incontro è tenuta a individuare un campo neutro di gara localizzato nell'area geografica in cui si disputa il Campionato. Nel caso in cui il campo neutro non sia individuato la società interessata viene deferita al Giudice Sportivo e vengono applicate l'ammenda e le sanzioni previste dall'art.20 comma 6.

4.- La C.N.G. o la C.R.G., se accolgono la richiesta, decidono inappellabilmente sul recupero dell'incontro, nelle date e nei campi gara da essi di volta in volta individuati e ne danno comunicazione alle squadre interessate ed al personale arbitrale designato, se la respingono ne danno comunicazione alla sola richiedente. In assenza della comunicazione ufficiale restano, comunque, validi a tutti gli effetti, il giorno e l'orario indicati nel calendario del campionato.

5.- Le Società che giocheranno in altra data e/o orario, rispetto a quella prevista in calendario, senza aver ricevuto l'autorizzazione da parte della C.N.G. o dalla C.N.G. saranno dichiarate entrambe perdenti e verranno sanzionate con un punto di penalizzazione in classifica, ed un'ammenda pari a due volte la tassa di spostamento incontro.

Articolo 22. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.

1. - Costituiscono causa di forza maggiore cui consegue il rinvio ed il successivo recupero dell'incontro i seguenti casi:
   a) improvvisa inagibilità del campo di gara senza possibilità di sostituzione con altro impianto per cause sopravvenute nelle 24 ore precedenti l'incontro, certificata esclusivamente da attestazione di inagibilità della Pubblica Autorità;
   b) interruzioni improvvise o gravi ritardi di servizi pubblici, per scioperi o altre cause non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di servizi alternativi, di cui produrre idonea certificazione di Pubblica Autorità;
   c) interruzioni della viabilità dovuta a calamità naturali che impediscono di raggiungere il luogo di gara certificati da Pubblica Autorità;
   d) incidenti stradali che hanno comportato blocchi stradali attestati da Pubblica Autorità che hanno impedito di raggiungere in orario il luogo di gara;
   e) improvvisa e prolungata interruzione oltre i 90 minuti della corrente elettrica sul campo di gara, non dovuta a fattori imputabili alla squadra ospitante ed attestata da dichiarazione dell'Ente gestore della rete elettrica o dalla Pubblica Autorità;
   f) dichiarata Allerta Meteo Rossa di Protezione Civile nel Comune di svolgimento dell'incontro e/o in quello da cui proviene la squadra avversaria certificata da Pubblica Autorità;
2. - La Società inadempiente, che ritiene di trovarsi nelle condizioni descritte, deve:
   a) avvertire, sempre e in ogni modo la squadra avversaria e, possibilmente, il personale arbitrale del fatto occorso, allo scopo di limitare per quanto possibile i danni derivanti dalla sua inadempienza;
   b) avvisare del fatto occorso la C.N.G. o la C.R.G. a mezzo e-mail, entro le 24h. successive alla data dell'incontro stesso.
   c) in caso di mancata comunicazione o dell'inosservanza del termine previsto, la squadra inadempiente è considerata come rinunciataria senza preavviso;
   d) far pervenire con ogni mezzo utile, entro tre giorni dalla data dell'incontro non disputato, la documentazione attestante l'esistenza delle cause di forza maggiore alla C.N.G. o alla C.R.G. In caso di inosservanza del termine per la documentazione delle cause di forza maggiore, esse si considerano inesistenti.

3. – La C.N.G. o la C.R.G., se riconosce l'esistenza delle cause di forza maggiore, dispone l'effettuazione dell'incontro e decide inappellabilmente luogo, giorno ed orario del recupero dell'incontro.

4. - Se la C.N.G. o la C.R.G. non riconosce l'esistenza delle cause di forza maggiore rimette ogni decisione al riguardo al G.S., il quale, se accerta l'inesistenza delle suddette cause, applica le sanzioni di cui all'art. 24.5 Se il G.S. invece ravvisa la causa di forza maggiore, trasmette gli atti alla C.N.G. o alla C.R.G. per stabilire le modalità del recupero dell'incontro**.**

Articolo 23. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo.

1. Il tempo di attesa della squadra ospite rispetto all'orario di inizio dell'incontro è di quarantacinque minuti. Oltre il suddetto limite la squadra ospite è sanzionata con la sconfitta col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Tuttavia, con l'accordo della squadra ospitante, ed in attesa di arrivo certo della squadra ritardataria, il G.A. attenderà oltre detto limite, ed annoterà a referto il ritardo. La squadra ritardataria dovrà in ogni caso giustificare il ritardo al G.A. e trasmettere all'organo che gestisce il campionato la documentazione per il riconoscimento delle cause che hanno prodotto il ritardo. La squadra ospite ritardataria rispetto all'orario di inizio dell'incontro non ha diritto al periodo di riscaldamento di 30 min. prima dell'inizio dell'incontro.

2. Il ritardo della squadra ospitante nella presentazione della squadra in campo non può protrarsi oltre l'orario d'inizio dell'incontro indicato nel Calendario Agonistico. Il G.A. annoterà a referto il ritardo intervenuto entro detto limite. La squadra ospitante dovrà giustificare il ritardo al G.A. e trasmettere all'organo che gestisce il campionato la documentazione per il riconoscimento delle cause che hanno prodotto il ritardo. Oltre il suddetto limite la squadra ritardataria è sanzionata con la sconfitta col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento e un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione. Il periodo di riscaldamento di 30 min. è concesso dal G.A. solo su richiesta della squadra ospite.

3. La squadra ritardataria è deferita al G.S. e, se questi considera le cause del ritardo inesistenti o non sufficienti a giustificarlo, la squadra stessa perde l'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, se si tratta della squadra ospitante, è sanzionata con un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.

Articolo 24. - Rinuncia agli incontri di campionato.

1. - L'eventuale rinuncia a disputare un incontro di qualsiasi fase di campionato deve essere comunicata per iscritto e pervenire con ogni mezzo alla C.N.G. **o alla C.R.G**. con le motivazioni addotte per la rinuncia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro. La C.N.G. **o alla C.R.G**. stessa provvede, con i mezzi più idonei, ad avvisare la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l'incontro è annullato.

2. - Finché non perviene dalla C.N.G. **o alla C.R.G**. la comunicazione ufficiale di annullamento dell'incontro, tanto la squadra avversaria quanto il personale arbitrale sono tenuti a presentarsi egualmente in campo.

3. - Se la comunicazione di rinuncia non perviene alla C.N.G. o alla C.R.G**.** almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro, ove non sia possibile avvertire dell'annullamento dell'incontro, sia la squadra avversaria che il personale arbitrale prima della loro partenza, e se essi, in tutto o in parte, si presentano in campo, le spese relative di trasferta sono poste a carico della rinunciataria. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla C.N.G o alla C.R.G., previa presentazione della relativa documentazione.
4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata secondo le norme del comma 1, è sanzionata con:
   a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento;
   b) la penalizzazione di un punto in classifica;
   c) l'ammenda pari all'importo di due volte la tassa di iscrizione.

5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 3, la rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:
   a) l'esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
   b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
   c) l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione.
   d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;
6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5.

Articolo 25. - Organizzazione dell'incontro, allestimento e dotazione defibrillatore.

1.- La Società ospitante deve allestire il campo di gara in modo che esso sia effettivamente disponibile e perfettamente agibile almeno 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio dell'incontro.

2.-Durante il periodo intercorrente fra l'apertura dell'impianto e l'inizio dell'incontro il G.A., effettua le verifiche ed i controlli che ritiene opportuni. A sua richiesta, gli deve essere esibito il verbale rilasciato dalla Commissione che ha proceduto alla sua omologazione o la richiesta di omologazione prodotta dalla Società. In caso di discordanza fra la situazione di fatto e quanto risulta dal verbale, il G.A. ne fa oggetto di rapporto a referto.

3.- Se dalle verifiche compiute emerge che una o più situazioni di fatto indicate al successivo comma 4 non permettono lo svolgimento dell'incontro, a giudizio del G.A., l'incontro non ha luogo e lo stesso G.A. ne indica i motivi a referto. In tal caso i capitani delle squadre interessate hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo, e il G.A. deve allegarle al referto, come pure il diritto di riservarsi di produrre qualunque altra documentazione.

4.- Il G.A. non farà disputare l'incontro quando l'illuminazione misurata all'altezza del tavolo nell'intera area di gioco risulta inferiore a 400 lux per A1/A2 m/f, 300 lux per B1/B2/B femm., 200 lux per tutti gli altri campionati a squadre, oppure quando il mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per l'attività sportiva al Capo II, al Capo III ed al Capo IV del Regolamento Impianti sono tali da essere incompatibili con la pratica del tennistavolo oppure ritenute dannose per la salute e l'incolumità degli/delle atleti/e.

5.-Il G.A. sospende l'incontro quando l'area libera fra le transenne del pubblico o fra la prima fila seduta del pubblico e le transenne dell'area di gioco e/o le panchine delle squadre, è invasa da estranei. In tal caso il G.A. ordina al capitano della squadra ospitante di far sgombrare la già menzionata area e fa riprendere il gioco solo quando la stessa risulta completamente sgombra.

6.- Il Capitano della squadra ospite ha il diritto di presentare al G.A., verbalmente, e solo durante il periodo di cui al

comma 2, eventuali riserve sulla regolarità dell'impianto che il G.A. deve annotare, contestualmente, a referto insieme alla sua decisione, dandone notizia anche al capitano della squadra ospitante. Se il G.A. decide per l'effettuazione dell'incontro, il capitano della squadra ospite non può rifiutarsi di far scendere in campo la propria squadra, ma conserva la possibilità di attivare la formale procedura di reclamo per "questioni organizzative", di cui all'art. 37.

7.-Durante il periodo di cui al comma 2, la squadra ospite ha il diritto di usufruire dell'impianto per almeno 30 minuti di riscaldamento. Un uguale periodo di riscaldamento deve essere comunque consentito alla stessa squadra ospite in tutti i casi in cui l'incontro non possa iniziare all'orario stabilito, a condizione che il ritardo non sia da imputarsi alla squadra ospite medesima.

8.- Se durante l'incontro si verifica una indisponibilità temporanea del campo di gioco (es. mancanza della corrente elettrica, infiltrazione d'acqua, danneggiamento del tavolo di gioco, ecc.), le squadre ed il G.A. attenderanno il ripristino del guasto e l'incontro dovrà riprendere entro novanta minuti dall'orario in cui si è riscontrato il guasto. In caso di mancata ripresa dell'incontro, lo stesso sarà recuperato, facendo salvo il punteggio acquisito al momento della sospensione definitiva e le spese di viaggio saranno a carico della Società ospitante.

9.- In tutti i casi in cui l'incontro non può avere luogo per inadeguatezza del campo di gioco ai sensi del comma 4, la squadra ospitante, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal competente Giudice Sportivo, si considera rinunciataria all'incontro stesso e sanzionata come previsto all'art. 24 comma 4.

10.- In tutti i campionati di serie nazionale la Società ospitante deve assicurare un adeguato servizio d'ordine, ottemperando inoltre, se ne ricorrano i presupposti, ad eventuali prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

11.– In serie A/1 e in serie A/2 maschile e femminile, le due squadre ed il personale arbitrale si schierano in campo e sono presentati al pubblico dallo speaker.

12.-In tutti i campionati la Società ospitante deve provvedere all'inserimento del referto di gara utilizzando l'area extranet riservata del sito federale www.fitet.org eseguendo, entro e non oltre le 24 ore successive all'incontro, la procedura di seguito indicata:

a) al momento dell'accesso il programma richiederà il caricamento del referto di gara (in formato .pdf) comprensivo dei moduli di presentazione delle squadre (da generare in un unico file);

b) il passaggio successivo includerà l'inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei nominativi degli atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli atleti delle due squadre.

Alle Società inadempienti**, tanto per il ritardato inserimento quanto per l'incompleto caricamento dei dati sub a) e sub b),** sarà comminata l'ammenda prevista dalla tabella quote federali.

13. Eventuali provvedimenti disciplinari assunti nel corso dell'incontro dal Giudice Arbitro, dovranno essere da loro **indicati a referto e** trasmessi, entro e non oltre le ore **24:00** del giorno successivo alla gara, utilizzando l'applicazione a disposizione del Settore Arbitrale.
Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la Società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa secondo il calendario pubblicato.

14.- Trascorsi **quattro** giorni dall'effettuazione dell'incontro la Società ospitante che non ha ancora portato a termine la procedura d'inserimento di cui al comma 13 perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e sarà sanzionata con un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.

15.- In tutte le attività a squadre maschili e femminili nazionali, regionali e provinciali, organizzate e/o riconosciute dalla FI.Te.T., sarà obbligatorio avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere collocato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo.
In assenza di uno o entrambi i requisiti, la manifestazione/gara non potrà avere inizio.
L'obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo potrà essere anche assolto con la presenza di un'ambulanza o auto medica, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. In tal caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all'interno dell'impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

La sussistenza di dette prescrizioni dovrà essere annotata sul referto di gara con dichiarazione sottoscritta dal dirigente/tesserato della società ospitante attestante la presenza della persona debitamente formata, **da quest'ultimo controfirmata. L'assenza della firma è sanzionata secondo quanto previsto nella tabella delle quote federali.**

In caso di inottemperanza la Società ospitante sarà sanzionata come segue:

- alla prima inosservanza della norma con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di **€ 250,00;**
- quando è già stata sanzionata una prima volta per l'inosservanza della norma, la violazione ad un secondo incontro del campionato è sanzionata con:

  c) l'ammenda pari all'importo di **€ 250,00**;
  d) l'esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;

La squadra è retrocessa, nella stagione successiva, nel Campionato di ultimo livello.

Articolo 26. - Formule di gioco

Per le seguenti formule di gioco è possibile inserire nel modulo presentazione squadre un numero massimo di atleti

- **di cui fino a tre come singolaristi/titolari che possono giocare sia le gare di singolare che di doppio**
- **di cui fino a tre riserve che possono, giocare la partita di doppio e uno soltanto dei quali può sostituire un singolarista/titolare a partire dalla seconda fase di singolare.**

Per ciascuna formula, di seguito, vengono specificate indicazioni riguardo l'utilizzo di singolaristi/titolari e di riserve.

Ogni incontro può prevedere più fasi in successione secondo quanto definito per ciascuna formula di gioco.

Le formule di gioco sono le seguenti:

1. - CORBILLON (DAVIS)

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

Prima fase	A - X B - Y
Seconda fase	Doppio
Terza fase	A - Y B – X

Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e. All'atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli/delle atleti/e titolari che disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento in cui deve scendere in campo.
È obbligatorio disputare tutte e cinque le partite previste dalla formula, anche negli incontri che si svolgono a concentramento, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ogni campionato.

2 - MINI SWAYTHLING

Se l'incontro si disputa su un solo tavolo la successione delle partite è la seguente:

Prima fase	A - X B - Y C - Z
Seconda fase	B - X A - Z C - Y

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene quattro punti. E' facoltà dei Comitati Regionali prevedere la disputa di tutte le partite. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e, di cui 3 (tre) titolari.
Se l'incontro si disputa su due tavoli (della stessa marca, tipo e colore), le partite sono accoppiate. Ad ogni turno le due partite devono iniziare contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente successione:

A - X	tavolo 1	B - Y	tavolo 2
C - Z	tavolo 1	B - X	tavolo 2
A - Z	tavolo 1	C - Y	tavolo 2

E' vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.
Quando, dopo l'ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato tre punti, l'incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale successione degli incontri.

2. – NEW SWAYTHLING

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

Prima fase	A - X B - Y C - Z
Seconda fase	A - Y B - X

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene tre punti. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari.

3. – OLIMPICA

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

Prima fase	Doppio (B/C – Y/Z)
Seconda fase	A - X C - Z
Terza fase	A - Y B - X

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene tre punti. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari.

4. - MINI SWAYTHLING CON DOPPIO

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

Prima fase	A - X B - Y C – Z
Seconda fase	Doppio
Terza fase	B – X A - Z C - Y

L'incontro termina dopo la disputa di tutte le partite.
Con il risultato di 7/0 - 6/1 - 5/2 saranno assegnati 3 punti in classifica alla squadra vincente e 0 punti a quella perdente.
Con il risultato di 4/3 saranno assegnati 2 punti in classifica alla squadra vincente e 1 punto a quella perdente.

Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 6 (sei) atleti/e, di cui 3 (tre) titolari.

Se l'incontro si svolge su due tavoli (della stessa marca, tipo e colore), le partite sono accoppiate. Ad ogni turno le due partite devono iniziare contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente successione:

A - X **Tavolo 1** **B - Y** **Tavolo 2**

C - Z	**Tavolo 1**		
Doppio	**Tavolo 1**		
B - X	**Tavolo 1**	**A - Z**	**Tavolo 2**
C - Y	**Tavolo 1**		

E' vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.

Articolo 27. - Presentazione delle squadre in campo.

1. - Ciascuna squadra deve presentarsi al G.A. in corretta tenuta sportiva (comprese le riserve) almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, con un numero di atleti/e almeno pari a quelli/e richiesti/e dalla formula di gioco, nonché col capitano della squadra, che può essere anche un/una atleta maggiorenne, o un accompagnatore maggiorenne tesserato alla F.I.Te.T. **per la medesima Società**. Tutti/e gli/le atleti/e che compongono la squadra devono essere presenti e indicati a referto prima dell'inizio dell'incontro, in corretta tenuta sportiva, e dovranno essere presenti in panchina sino al termine dello stesso.
Prima dell'incontro, il diritto di scegliere A, B, C, o X, Y, Z deve essere determinato per sorteggio e, quindi i capitani presenteranno le loro squadre al Giudice Arbitro, o al suo supplente, assegnando una lettera a ciascun giocatore che rappresenterà il titolare degli incontri di singolare e specificando eventuali riserve.
Nel caso in cui un/una atleta abbandoni definitivamente l'impianto di gioco senza l'autorizzazione del G.A., la squadra di appartenenza verrà considerata incompleta e si applicherà l'art. 28 del presente regolamento.

2.- In tutti i Campionati che si svolgono con le formule di gioco sotto citate è possibile utilizzare 1 (una) riserva, per sostituire uno dei titolari delle partite di singolare, secondo le seguenti disposizioni:

a) formula "Corbillon":	**dopo il doppio;**
b) formula "Mini Swaythling":	**dopo i primi tre singolari;**
c) formula "New Swaythling":	**dopo i primi tre singolari;**
d) formula "Olimpica":	**dopo il primo singolare;**
e) formula "Mini Swaythling con doppio"	**dopo il doppio.**

Nel caso in cui venga schierata una riserva si possono far subentrare
- atleta italiano o formato sportivamente in Italia;
- atleta straniero per sostituire altro atleta straniero schierato nella fase precedente.

Esclusivamente il Capitano della squadra ha la facoltà di decidere la sostituzione. Un atleta sostituito non può rientrare in gioco. La riserva che è stata inserita nel referto, ma non è stata schierata, può essere utilizzata in altri Campionati in cui ha diritto a partecipare secondo le norme vigenti.
Nel caso venga per qualsiasi ragione effettuata una seconda sostituzione, la squadra sarà da considerarsi incompleta e verranno applicate le sanzioni dell'art. 28.

3.- La formazione della squadra e l'indicazione del suo capitano devono essere riportate, con tutte le indicazioni necessarie, sull'apposito "modulo di presentazione della squadra in campo" che deve essere consegnato dal capitano al G.A. almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, unitamente all'elenco contenente i nominativi ed i dati del tesseramento degli/lle atleti/e che ogni squadra può stampare dalla propria area extranet del sito federale ed al documento di riconoscimento per ciascuna persona inserita nel modulo, in assenza del quale il tesserato non può essere inserito a referto.
4.- Il G.A., sulla scorta della documentazione presentatagli, accerta l'identità personale e la qualifica d'atleta o la diversa qualifica di tesserato/a alla F.I.Te.T. di tutte le persone elencate sul modulo di cui al comma 3.

5.- Per il riconoscimento dell'identità personale, è ritenuto valido qualsiasi documento rilasciato da una pubblica autorità munito di fotografia.

6.- La posizione dei/lle tesserati/e ammessi/e agli incontri è controllata d'ufficio dal Giudice Sportivo. Se dal controllo emergono uno o due atleti/e in posizione irregolare, omologa l'incontro con la sconfitta della squadra che li ha impiegati, con il peggiore risultato riferito alla formula di svolgimento dell'incontro e, considerando dette squadre come presentatesi in formazione incompleta, è comminato un punto di penalizzazione e un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione al campionato. Nel caso di più di due atleti/e in posizione irregolare, saranno applicate le sanzioni elencate all'art. 24 comma 4.

7 - La coppia di doppio potrà essere designata subito dopo la fine dell'ultima partita di singolare che precede il doppio. La coppia di doppio (esclusa la formula Olimpica dove sono già specificati) può essere composta da qualunque atleta iscritto nel modulo presentazione squadra (titolari e riserve comprese**).**

Articolo 28. - Presentazione di squadra incompleta.

1. - Si considera incompleta la squadra che si presenti in sede di gara senza uno o più dei suoi elementi, a condizione che sia presente almeno un atleta tesserato; è considerata incompleta anche la squadra che schieri un atleta che non aveva titolo a partecipare all'incontro, in relazione ai regolamenti di tale campionato; è altresì considerata incompleta una squadra che schieri un atleta non in possesso del certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità.

2.- La squadra che si presenta incompleta sino ad un massimo di un incontro a campionato è sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, considerata la condizione di squadra ospitata oppure ospitante, sono applicati i seguenti provvedimenti:

a) squadra ospitata **o squadra che schieri un atleta che non aveva titolo a partecipare all'incontro**: un punto di penalizzazione ed un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione;
b) squadra ospitante **o squadra che schieri un atleta privo di certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità**: due punti di penalizzazione ed un'ammenda pari all'intera tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione

3.-**In caso di svolgimento del campionato a concentramenti, sino al massimo di un concentramento, alla squadra incompleta i provvedimenti del comma 2 saranno applicati per ciascuna infrazione ad ognuno degli incontri. Si considerano squadre ospitanti esclusivamente le squadre della Società organizzatrice del concentramento.**

4- **Oltre la prima infrazione di cui ai commi 2-3** la squadra sarà sanzionata come segue:
a) esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione nell'ultimo livello dei campionati regionali;

b) ammenda di importo fino a due volte la tassa di iscrizione in base alla valutazione del Giudice Sportivo;

5- Nella medesima giornata di campionato, considerata ai sensi dell'articolo 31 comma 7, tutte le atlete utilizzate sino a quella data dalla squadra incompleta non potranno essere schierate in nessun altro campionato maschile a squadre cui la Società eventualmente partecipi.

Articolo 29. - Divisa Sportiva.

1. - Negli incontri gli/le atleti/e della stessa squadra devono indossare magliette dello stesso colore, tipo e confezione. Devono, inoltre, indossare pantaloncini dello stesso colore; per le donne è ammesso anche il gonnellino.

Esclusivamente nei campionati di serie A/1 maschile e femminile, quando le due formazioni non indossano magliette di colori chiaramente differenti, la Società ospitante è tenuta alla sostituzione con un'altra di colore diverso ed in difetto sarà sanzionata per divisa sportiva non conforme.

2. - Nelle gare in Italia è autorizzata la pubblicità di marchi e scritte sull'abbigliamento di gioco, secondo i seguenti limiti:
   a) magliette: sulla parte anteriore, posteriore, e sulle maniche di qualunque dimensione, colore (escluso quello delle palline), numero e forma;

E', in ogni modo, vietata l'apposizione di loghi e marchi relativi a prodotti la cui pubblicizzazione è vietata dalla normativa vigente. Nelle gare internazionali che si svolgono in Italia sono operanti esclusivamente le norme internazionali.

3. - In caso di inosservanza delle norme generali sulla divisa sportiva il G.A., dopo aver invitato l'atleta inadempiente a conformare la sua divisa, nel caso di inottemperanza, annota a referto l'infrazione rilevata. L'organo giudicante adotta la sanzione ritenuta opportuna in relazione alla gravità del caso.

Articolo 30. - Personale tecnico e ammissione in panchina.

1. In tutti i campionati maschili e femminili di serie nazionale, dovrà essere presente per ogni squadra, sia negli incontri interni che in quelli in trasferta, un tecnico tesserato per la Società. Il tecnico deve essere tesserato entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scende in campo.

2. - L'atleta che prende parte all'incontro anche come tecnico, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2.4 del Regolamento dei Tecnici Sportivi, può svolgere le funzioni di tecnico (escluso in serie A/1 maschile e femminile).

3. - Ciascuna squadra può far sedere in panchina in qualunque incontro un medico sociale, un fisioterapista e/o massaggiatore ed un dirigente, purché tesserati alla F.I.Te.T. ed elencati nel modulo di presentazione della squadra.

4- Nella panchina riservata alle squadre non può essere ammessa alcuna persona che non sia stata elencata nel modulo di presentazione delle squadre in campo e di cui non sia stato effettuato l'accertamento dello "status" di tesserati e dell'identità personale.

Articolo 31. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato.

1.- Gli/Le atleti/e italiani/e che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato (sia nazionale che regionale), possono essere utilizzati solo in squadre della stessa Società di livello superiore, rimanendo vincolati all'ultimo campionato in cui hanno giocato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta, ma non nella stessa giornata di campionato, nel periodo indicato nel Calendario agonistico nazionale.

2.- Qualora una Società abbia iscritto più squadre nello stesso livello di campionato, non può scambiare gli/le atleti/e fra le varie squadre, restando ciascuno di essi/e vincolato/a alla squadra con la quale è sceso/a in campo per la prima volta.

3.- Nei campionati a squadre maschili, sia nazionali che regionali, è possibile utilizzare atlete del settore femminile. Le atlete italiane che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato maschile nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento di ciascun campionato a squadre possono essere utilizzate in squadre di livello superiore della stessa Società ma non nella stessa giornata di campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta. Gli/Le atleti/e non possono disputare nella stessa giornata di campionato due incontri in livelli diversi di campionato di pari genere (maschile o femminile) ; le atlete del settore femminile, nello stesso fine settimana, ma non nel medesimo giorno, potranno disputare gli incontri di un campionato femminile ed un incontro del campionato maschile.

4.- Ciascun Comitato Regionale, dovrà controllare i referti on- line inseriti dalle Società ospitanti e avrà l'obbligo di effettuare i controlli necessari a riscontrare che siano rispettate le disposizioni sull'utilizzo degli atleti/e, previste dal presente articolo.

5.- Gli/Le atleti/e che hanno giocato in squadre che rinunciano e/o che vengono escluse dal campionato dopo il suo inizio, possono giocare in squadre della stessa Società di livello superiore.

6.- L'atleta straniero è vincolato al campionato nazionale o regionale per il quale la società ne ha chiesto il tesseramento, ad esclusione dei Campionati a squadre Master.

7.- In caso di incontri anticipati oppure posticipati ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento la data di riferimento per la definizione del regolare utilizzo degli/lle atleti/e sarà quella indicata nel calendario stilato dalla C.N.G. o dal Comitato Regionale ed inviato ad inizio stagione. Per gli incontri anticipati ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del presente regolamento (incontri previsti oltre la seconda giornata di campionato e anticipati entro la seconda giornata di andata/ritorno per le Società che hanno due squadre inserite nello stesso girone dei campionati a squadre maschili) la data di riferimento sarà quella in cui saranno effettuati gli incontri.

Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell'incontro.

1- Le partite previste dalla formula di svolgimento dell'incontro devono succedersi l'una all'altra nell'ordine previsto e senza interruzioni. In caso di errore nella successione delle partite l'incontro deve essere interrotto, devono essere annullate le partite giocate in successione irregolare e l'incontro va ripreso con la corretta successione delle partite stesse, dal punto in cui è stato commesso l'errore. Se l'errore emerge in sede di omologazione, o su reclamo di parte, l'incontro va ripetuto.

2. - L'atleta che, alla chiamata del G.A., non si presenta al tavolo entro 5 (cinque) minuti dalla chiamata stessa, può essere ammesso/a a disputare egualmente la partita solo se il G.A., valutate le ragioni del ritardo, decide inappellabilmente di ritenerlo/a giustificato/a. Nel caso in cui l'atleta non sia ammesso/a a disputare la partita, essa è assegnata all'avversario col punteggio più sfavorevole. La circostanza è in tal caso annotata a referto dal G.A. e il capitano della squadra a cui l'atleta appartiene può farvi allegare le proprie eventuali deduzioni, consegnandole, per iscritto, al G.A.

3. - L'atleta che, dopo aver ricevuto l'ammonizione per comportamento scorretto persiste nel comportamento censurato può essere escluso/a dal G.A. a proseguire la sua partita in corso e/o a disputare la sua più prossima partita dell'incontro, ovvero a disputare tutte le sue restanti partite dell'incontro. Le partite non concluse o non disputate, per provvedimento disciplinare adottato dal G.A., seguono la normativa di cui al precedente comma.

4. - Nel corso dell'incontro, è consentito ad un solo atleta di rinunciare alle proprie partite, a condizione che i motivi che ne determinano la rinuncia siano sopraggiunti durante l'incontro stesso (l'incontro si intende iniziato appena termina il sorteggio per la scelta delle formazioni). **L'atleta che, pur essendosi presentato regolarmente in campo, rinuncia a disputare una partita, deve esporne i motivi al Giudice Arbitro. Non è consentito rinunciare ad una partita senza avere un motivo che giustifichi la rinuncia stessa**. Tale rinuncia ha valore per tutte le ulteriori partite alle quali l'atleta deve partecipare, ma potrà essere sostituito dall'atleta eventualmente indicato come riserva, a meno che una riserva non sia stata già utilizzata**.** Egli dovrà essere presente sul campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine dell'incontro, **a meno che il G.A., valutati i motivi addotti, non lo autorizzi ad abbandonare anticipatamente l'impianto.** Le partite rinunciate e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate come indicato al comma 2 del presente articolo, ed il G.A. annoterà a referto le motivazioni.

5. - Se nello stesso incontro, rinunciano due atleti della stessa squadra, l'incontro sarà interrotto, la squadra perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula del campionato cui partecipa **e** sarà sanzionata con un'ammenda pari alla tassa di iscrizione.

Articolo 33. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.

1. - In tutti i Campionati o manifestazioni, ***salvo quanto specificato nel Regolamento parte specifica per i Campionati di Serie A1 femminile e maschile e per la formula Mini Swaythling con doppio***, sono assegnati i punti:
   a) due per ciascun incontro vinto;
   b) uno per ciascun incontro terminato in parità;
   c) zero per ciascuna sconfitta;

In tutti i Campionati possono essere erogati eventuali punti di penalizzazioni applicati per singoli incontri.

L'ordine di classifica finale sarà determinato dal numero dei punti ottenuti.

2.- In tutti i Campionati o manifestazioni, se due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni devono essere determinate dai risultati dei soli incontri tra di loro, considerando in successione il numero dei punti dei match, il quoziente totale delle partite individuali vinte e di quelle perse, dei set e dei punti fino a quando non sia sciolta la parità, salvo quanto previsto dai Regolamenti Specifici dei relativi campionati.

2. - Se in qualsiasi momento del calcolo la posizione di uno o più componenti del girone è stata determinata, mentre altri sono ancora in parità, i risultati degli incontri a cui quei componenti hanno preso parte devono essere eliminati da qualsiasi ulteriore calcolo necessario a risolvere la parità secondo il procedimento del comma 2.

3. - Se non fosse possibile risolvere la parità secondo le procedure specificate ai commi 2 e 3 le posizioni delle squadre in parità saranno determinate per sorteggio.

4. - Al termine del Campionato, il Giudice Sportivo deve omologare e pubblicare le classifiche finali, in modo che risulti definita qualunque situazione di parità attraverso i calcoli indicati dai precedenti commi.

5. - Contro le risultanze delle classifiche finali omologate e pubblicate, è ammesso ricorso nei termini e con le norme previste dal Regolamento di Giustizia, richiamate all'art. 37 del presente regolamento.

CAPO IV - REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE DI SETTORE GIOVANILE.

Articolo 34. - Iscrizione e svolgimento dei campionati.

1. – Il Campionato a squadre di settore giovanile si svolge su un unico livello per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia.

2. - Ciascuna Società può iscrivere, alla fase Nazionale, una squadra per ogni settore (maschile e femminile) entro il termine stabilito dal Consiglio Federale, secondo le modalità previste nel Regolamento – Parte Specifica**.** Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line sulle pagine extranet del sito federale www.fitet.org. La tassa d'iscrizione di ciascun campionato nazionale di settore è indicata nella tabella quote federali. Tale tassa sarà incamerata dalla Federazione direttamente dall'economato della società.

3. - Se una squadra, dopo aver effettuato l'iscrizione al relativo campionato di settore non vi partecipa, è sanzionata con un'ammenda riportata nella tabella delle quote federali.

4.- La squadra rinunciataria ad un incontro verrà estromessa dalla classifica finale.

5. - La squadra vincente la fase nazionale di ciascun campionato è proclamata "Campione d'Italia" del settore a cui si riferisce.

Articolo 35. - Presentazione della squadra in campo.

1. - E' fatto obbligo alle Società di far scendere in campo le squadre giovanili con un capitano maggiorenne tesserato per la medesima Società, il quale deve essere presentato al G.A. all'inizio di ciascun incontro, unitamente ad altre eventuali persone da ammettere in panchina, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento, in mancanza del quale la squadra inadempiente perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole previsto dalla formula di gioco**.**

CAPO V - COPPE EUROPEE

Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee.

- Le squadre maschili e femminili che partecipano al campionato di serie A/1 e A/2 possono richiedere alla F.I.Te.T. di iscriversi alla Champions League, alla Europe Cup oppure alla Europe Trophy nel rispetto delle norme E.T.T.U.

- In nessun caso, le squadre italiane che partecipano alla Champions League, alla Europe Cup oppure alla Europe Trophy, potranno schierare in incontri di coppa atleti/e italiani/e e stranieri/e che non siano in regola con le norme del tesseramento della F.I.Te.T.

- Alle squadre che partecipano alla Champions League o alla Europe Cup oppure alla Europe Trophy, è consentito tesserare (oltre quelli già tesserati per i campionati a squadre) uno o più atleti stranieri/e comunitari/e. Inoltre, è consentito tesserare uno/a straniero/a extracomunitario/a, a condizione che quest'ultimo/i venga/no impiegato/i solamente negli incontri delle Coppe Europee e non sia tesserato/a, né svolga alcun tipo di attività in nessun'altra squadra italiana.

- Le squadre che si iscrivono alle Coppe Europee hanno l'obbligo di inviare l'iscrizione (comprensiva della prova dell'avvenuto pagamento della tassa) entro la data che sarà preventivamente comunicata dalla F.I.Te.T. Se successivamente all'invio la F.I.Te.T. accerti la mancanza di un requisito per l'iscrizione, o l'irregolarità della posizione dell'atleta, ne darà tempestiva comunicazione all'E.T.T.U. per i provvedimenti di competenza.

- Alle squadre rinunciatarie alle Coppe Europee, dopo l'avvenuta iscrizione, prima dell'inizio o durante il loro svolgimento, è applicata la sanzione amministrativa pari all'importo della tassa di iscrizione del campionato a squadre di serie A/1 oltre a quelle eventualmente comminate dalla E.T.T.U.

- Le squadre partecipanti alle Coppe Europee, che organizzano nel proprio campo gara la manifestazione, devono farsi carico del rimborso al corpo arbitrale designato.

CAPO VI - RECLAMI IN SEDE DI GARA

Articolo 37 – Principi generali.

1. – Definizioni - Si definiscono "questioni di fatto" solo le valutazioni che l'Arbitro dà dei fatti di gioco, dall'inizio dello scambio con il servizio, fino al termine dello stesso con l'assegnazione del punto.
Si definiscono "questioni tecniche" tutte le valutazioni e decisioni dell'Arbitro riguardo presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o che comunque attengono a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso.
Si definiscono "questioni organizzative" le ammissioni di atleti, compilazione dei tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco, premiazioni e tutto ciò che non riguarda la singola partita, ma è inerente altri momenti della manifestazione.

2. - Reclami durante la partita - Se un atleta, durante lo svolgimento della partita, ritiene di essere stato danneggiato da una decisione arbitrale, può presentare reclamo all'Arbitro, appena il gioco è fermo, esponendo le proprie ragioni. L'atleta che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare, a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni. Quando un reclamo verbale è esternato in modo valido l'Arbitro, valutate le ragioni esposte, se ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua precedente decisione.

3. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro sul reclamo stesso é definitiva ed inappellabile.

4. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta, presentato come indicato al comma 3, riguarda presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso, la decisione dell'Arbitro può essere ulteriormente reclamata. Il reclamo può essere presentato dall'atleta, dal tecnico o dal dirigente, purché iscritti a referto, immediatamente prima di consentire la ripresa del gioco, pena l'improponibilità, richiedendo l'intervento del G.A. verbalmente e senza alcuna formalità o tassa. Il G.A., sentite le parti, l'Arbitro e il Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito inappellabilmente dalla sua decisione.

5. - Reclami su questioni organizzative – Il reclamo deve essere presentato, dal tesserato che ne abbia interesse, al G.A. per iscritto con la tassa prevista per il livello della manifestazione, entro i termini seguenti:
   a) prima dell'inizio dell'incontro o gara, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle atleti/e, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone, la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata o un singolo incontro, che siano note prima del suo inizio;
   b) entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si basa il reclamo, se la questione posta dal reclamo stesso non attiene ad una gara o un incontro determinati, ma l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si è verificato dopo l'inizio della gara o incontro;
   c) entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali reclami il G.A. decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali o da consegnare al Capitano della squadra avversaria e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto.

6. – Istanza al Giudice Sportivo - Qualora la decisione del G.A. resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre istanza al Giudice Sportivo competente secondo le modalità, procedure e termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia.